Nnmero della proposta

149

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 23. Gennaio 1868.
dal Ministro della Pubbl.ca Istruzione

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del 186

N° 149

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 149

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro della pubblica istruzione
(BROGLIO)
nella tornata del 23 *gennaio* 1868

Convalidazione del regio decreto 22 settembre 1867, numero 3956, sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 8 febbrajo 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 Bertolami		**Uff. 6** Villafernice	
» 2 Galeotti		» 7 Venea	
» 3 Macchi		» 8 Sella	
» 4 Robecchi		» 9 Maldini	
» 5 Marzarella			

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Sella
Segretario Macchi
Relatore

PRESENTATA LA RELAZIONE

il

Approvata la Legge nella tornata del

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore	del	nel
12 meri	11 Febbrajo 1868	Gabinetto 6°
10 ant	12 xembre 69	Ufficio 1°
11½ ant	25 Gennajo 1869	Gabinetto 5° rimandata
2 Mer	26 " 69	Gabinetto 1° rimandata
11 ant	27 " "	Ufficio 9°

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

Commiss.ne per la legge d'istruz.e pubblica — No 147 —

(25 genn.o 69)

Presenti — Sella — Tenca — Robecchi — Mazzarella — Villa Pernice — Macchi

Macchi propone si sospenda ogni studio e deliberazione su questa legge, finchè la Camera non abbia deciso sulle questioni analoghe che stanno nella legge per il riordinamento centrale e provinciale e per l'istruz.e secondaria.

Sella — chiamano si deliberi sul consiglio superiore, provveditori ecc.

Dubitano Tenca, Mazzarella,

La Commissione approva all'unanimità

In seguito, però, ad ulteriori considerazioni del Robecchi, la Commiss.e venne ad altro consiglio: e decise continuare nei suoi lavori.

Commiss.ne per la Legge – N° 147

17 febb.° 49.

Presenti = Sella – Tecchio – Mazzarella – Maldini – Bertolami – Villa Pernice – Bianchi – Robecchi. Galeotti.

Bertolami Cons.e I° Ritiene incostituzionale il decreto; ma, per minor male, approva. – dopo mi riguardo.

Galeotti II Approva, rimproverando l'incostituzionalità dei modi

Bianchi 3° approva – id.

Robecchi 4. rimprovera incostituzionalità, ma approva.
= raccomanda i giudici, ma gratuiti.
= si limitino le facoltà del Cons.o Superiore

Mazzarella 5. rimprovera l'incostituzionalità e l'inopportunità

Villapernice 6. id. (vedi foglio unito)

Tecchio 7. come il 3°

Sella 8. rimprovera l'incostituzionalità

Maldini 9. id.

= I vizi di forma per l'incostituzionalità – devono indurci a respingere la legge?

= a voti unanimi No –

La prima parte della tabella A, cioè quella che riguarda la comp.ne burocratica del ministero, la si lascia in disparte; occupandosene la Commiss.e del Bilancio o altra –

Dividere per legge il Consiglio superiore in sezioni, regolando a comuni capi [pel regolamento da formularsi dal Ministro stesso] le attribuzioni relative e del consiglio intero e delle varie sezioni, in modo che possano emettersi giudizi dal Consiglio intero e giudizi dalle singole sezioni

Ordinamento dell'amministrazione della pubb.ca istruzione

Mandato del 6.° Ufficio

Commissario = Villa Pernice

1.° Che la elezione dei membri del Consiglio Scolastico, in quanto spetta alle Provincie e ai Comuni, sia fatta non dalle Deputazioni e dalle Giunte, ma dai rispettivi consigli.

2.° Che in ogni provincia vi sia un provveditore, conferendo a tal uopo facoltà al Ministro di delegare per alcune Provincie l'ufficio di Provveditore ad Ispettori circondariali di 1.a Classe.

3.° Che nei circondarii ove risiede un Provveditore non debba esservi anche un Ispettore, trovandosi superfluo.

4.° Che le disposizioni organiche dell'art 3.° del R. Decreto debbano comprendersi, se si riferiscono a cose di natura legislativa, nella legge medesima, onde non lasciar facoltà al Ministro di invadere con regolamenti la cerchia del potere legislativo.

5.° Che il Ministro presenti alla Commissione il regolamento del servizio interno del Ministero affinchè possa riconoscersi se l'organico va bene, o se è soverchio il numero degli impiegati.

6.° Che le spese per il materiale e per le indennità non sia stabilmente fissato, potendo la spesa variare ogni anno.

Esaurite soddisfacentemente queste pratiche l'Ufficio dà mandato d'approvazione per la legge e mandato di fiducia per la Direzione.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della pubblica istruzione
(BROGLIO)
nella tornata del 23 *gennaio* 1868

Convalidazione del regio decreto 22 settembre 1867, numero 3956, sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione.

SIGNORI! — Il regio decreto del 22 settembre 1867 ricompose l'amministrazione del pubblico insegnamento, così nel centro dello Stato come nelle provincie, con ordini che al Governo del Re parvero più saldi e meno onerosi; ed io senza esitare lo sottopongo alle deliberazioni del Parlamento, perchè acquisti forza di legge.

Qual fine siasi proposto il mio predecessore nel l'ideare nuovi ordini di amministrazione, in che essi differiscano o si accordino con gli antichi, e le ragioni che mi mossero ad adottarli, la semplice esposizione de' fatti basterà a chiarire.

L'istruzione in Italia, più che gli altri rami della pubblica amministrazione, mostra tuttavia i vestigi de'Governi locali che la rivoluzione trovò, o che essa impiantò sulle loro ruine. Quindi ordinamenti varii, come varie le legislazioni, onde ebbero origine; leggi subalpine con lievi modificazioni in Lombardia e nell'Emilia; altre in Toscana; luogotenenziali in Napoli; dittatoriali in Sicilia. E per effetto di tali leggi, in alcune provincie il governo delle scuole era in mano dei provveditori, in altre degli ispettori, altrove dei prefetti, con ispettori circondariali in tutte; e nelle settentrionali istituito un ispettorato centrale, non ostante la presenza di un provveditore e di un pre-

fetto. Dalle provincie questa varietà di nomi e di cose rifluì nel centro dello Stato, quando le varie parti d'Italia vennero, l'una appresso dell'altra, a comporsi in un sol Governo; e con la varietà, non lieve confusione di ordini amministrativi, nè lieve dispendio.

In tal guisa, nel Ministero della pubblica istruzione, oltre un Consiglio superiore e direzioni varie secondo i varii gradi d'insegnamento, si concentrarono attorno all'ispettorato piemontese quelli di Toscana e di Napoli, formando un cumulo di dodici ispettori di ogni ragione.

Questo stato di cose nuoceva non poco all'andamento delle scuole, all'efficacia dell'istruzione, alla speditezza degli affari, alla forza del principio direttivo, all'economia dello Stato. La sovrabbondanza degli ufficiali governativi in alcune provincie, la insufficienza in alcune altre doveva essere corretta; la poca omogeneità delle istituzioni centrali, e le strettezze dell'erario richiedevano essenziali riforme.

Primo a porvi l'ingegno fu l'illustre ministro Berti. Egli, avvisando ai modi di rendere più semplice l'amministrazione, più pronta e meno costosa, stimò valersi dei poteri straordinari che gli aveva conferiti il Parlamento, e sottopose alla sanzione reale il decreto del 6 dicembre 1866. Allora venne abolito il Consiglio superiore, aboliti gli ispettorati generali e nella sede del Governo e nelle provincie, aboliti i provveditori, abolite le direzioni che nel Ministero attendevano alle cose dell'insegnamento elementare e secondario; e invece furono creati tre comitati, rispondenti ai varii gradi d'istruzione, ed un ufficio centrale di 20 ispettori, che doveva portare solo i carichi una volta distribuiti tra tanti ispettori provinciali ispettori centrali e provveditori. Dell'antico ordinamento rimasero solo in piedi gli ispettori circondariali; ma ad essi il ministro associò dei delegati in ogni mandamento, per dare maggior spinta all'istruzione elementare.

Molti vantaggi recava seco questo ricomponimento di amministrazione. Il peso dell'erario scemò di lire 355,000. Ne' comitati si concentrarono le attribuzioni del Consiglio superiore e quelle delle Divisioni, che una volta provvedevano alle scuole elementari e alle secondarie. Le sorti dell'insegnamento e degli insegnanti vennero tolte di mano alla burocrazia e affidate a persone competenti; e quindi la rivalità, che svigoriva il potere dell'antico ispettorato, scomparve.

Questi erano i benefizi del nuovo sistema. Ma, non sì tosto il sistema fu messo in atto, insieme co' pregi se ne manifestarono i difetti; tra' quali gravissimo, l'infiacchimento dell'amministrazione scolastica nelle

provincie; poichè, tolti di mezzo ispettori provveditori e prefetti, ne furono affidati gli incarichi al presidente del Consiglio, e a presidente del nuovo Consiglio fu istallato ovunque uno de' membri elettivi della Rappresentanza provinciale. Questo provvedimento, benchè dettato da nobili idee, non poteva, almeno presentemente, dare nella pratica un risultato accettevole. Ovunque, e nelle minori provincie principalmente, se tra i colti cittadini abbonda l'amor patrio e il buon volere, v'ha certamente difetto di studi scolastici, inesperienza dell'insegnamento; e chi non ha studiato le scuole, nè praticati gli uffizi che ad esse appartengono, non può con efficacia governarle. E si aggiunga che il governo delle scuole, perchè preveda e provvegga opportunamente, è opera quotidiana, laboriosa, incessante, che richiede somma cura e il concentramento di tutte le facoltà di un uomo, come unica occupazione della vita. Il che non si può ottenere, nè è giusto pretendere da persone che hanno svariati doveri da adempiere, e privati e pubblici interessi da tutelare.

Tali inconvenienti avrebbe egli stesso scorti l'ottimo ministro, e corretti, se gli fosse bastato il tempo: ma richiamato dal governo dell'istruzione non vide messo in opera il sistema da lui ideato, nè potè osservarne le imperfezioni.

Al Berti venne successore il Coppino, del pari versato nell'insegnamento, e non meno sollecito della pubblica coltura.

Ed ecco venir da lui un altro ordinamento, che è quello appunto esposto nel decreto del 22 settembre, e che oggi io presento alla Camera.

Varie parti del sistema del Berti sono in esso modificate, talvolta più nel nome che nel fatto, molte ritenute, alcune mutate, e degli ordini antichi ripristinati parecchi nomi e parecchie cose. Nella sede del Governo parve utile al nuovo ministro recare a vita il Consiglio superiore, sostituendolo al comitato per l'istruzione universitaria; e, in luogo dell'ispettorato e degli altri due comitati, ordinare un uffizio centrale di sei provveditori, ed in quello riunire gli offici esercitati per lo addietro dai due comitati e dagli ispettori.

L'innovazione più notevole tentò negli ordini amministrativi delle provincie. Ritenne gli ispettori di circondario e i delegati di mandamento per la vigilanza dell'istruzione elementare; ma costituì il Consiglio provinciale con altri elementi e con maggiore autorità.

Non presidi, non direttori scolastici volle che vi avessero più ingerenza, giudici un tempo essi stessi delle opere loro. Questo supremo magistrato scolastico

della provincia si compone di due consiglieri provinciali, di due comunali, e di due cittadini nominati dal Governo; e ne dirige e ne esegue le deliberazioni il prefetto della provincia. Così il Governo dà indirizzo ed autorità al Consiglio, e il Consiglio, non che avversare, seconda il benefico impulso del Governo. Al prefetto subordinò un provveditore, con attribuzioni speciali sulle scuole e sugli insegnanti, ma con incarico principalissimo di apprestare la materia all'opera del Consiglio, e di recare nelle deliberazioni il lume dei suoi studi e della sua esperienza.

Queste sono le linee principali dell'edifizio disegnato dal Coppino pel governo dell'istruzione, e da lui non potuto costruire, perchè anche a lui venne meno il tempo. Edificio semplice in uno e solido, non bene delineato nei particolari, ma nelle parti essenziali evidente, e di poco più costoso di quello ideato dal Berti. Con 63,000 lire di più, il Coppino ordinò anche per le provincie un'amministrazione vigorosa ed efficace.

Signori deputati! Quando fui chiamato al governo dell'istruzione, mi trovai dinanzi le ruine di due diversi sistemi, e tra quelle ruine tracciati appena i fondamenti e apprestati i materiali per un nuovo. Nominata la metà dei membri del Consiglio superiore, nominati in parte i provveditori centrali e quelli designati per le provincie, a qual partito appigliarmi? Cancellare le traccie dell'ordinamento Coppino e ricondurre le cose a quello del Berti? Ma l'ordinamento del Berti neppure esso aveva avuto pieno sviluppo, e il decreto del 6 dicembre, che lo sanzionava, non si era voluto accettare dalla Commissione del bilancio, benchè fruttasse all'erario il risparmio di 355,000 lire. Ripristinare gli ordini sconnessi, coi quali sino al 6 dicembre 1866 si era retta l'istruzione? Nessuno avrebbe osato consigliarmi, nè io certo mi sarei mai indotto a restaurare il disordine con le mie mani, con detrimento dell'erario e della parte di governo a me affidata. Farmi autore anch'io, e tentare un ordine di cose affatto nuovo? Allora con la speranza incerta di fare opera migliore, avrei lasciato le scuole e l'istruzione andare intanto a certissima ruina.

Ma l'istruzione è quella parte dell'amministrazione generale dello Stato, che più delle altre richiede stabile assetto, maturità di consiglio, serenità di animo e di mente negli officiali di ogni grado che vi attendono. E questa serenità e quest'assetto non sarebbe possibile ottenere, rinnovando ordini la terza volta in un anno. Una istituzione, anche imperfetta, reca qualche frutto lasciata allignare; ma se a nessuna si lascia gittare le radici, non avremo frutto mai.

Tali considerazioni mi determinarono a dar compimento all'opera che trovai cominciata. Quali essi siano i difetti e le superfluità del disegno, che avremo sempre tempo ad emendare, quel che ora preme si è che qualche cosa si edifichi, e che i concetti de' miei predecessori e il mio buon volere siano raffermati dalla vostra approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

È approvato il regio decreto 22 settembre 1867, numero 3956, sull'ordinamento della amministrazione della pubblica istruzione.

REGIO DECRETO

VITTORIO EMANUELE
per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 13 novembre 1859, n° 3725;

Vista la legge-decreto 10 marzo 1860, relativa all'ispezione delle scuole d'istruzione elementare e secondaria in Toscana;

Viste le leggi 1° gennaio, 10 e 16 febbraio 1861, sugli ispettori e sull'amministrazione dell'istruzione pubblica nelle provincie napoletane;

Visto il decreto del Prodittatore di Sicilia del 17 ottobre 1860;

Visto il decreto 6 dicembre 1866, n° 3382;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le amministrazioni centrale e locale per la pubblica istruzione sono costituite nel modo seguente:

Amministrazione centrale

Degli uffici del Ministero,

Del Consiglio superiore di pubblica istruzione,

Del provveditorato centrale per gli studi secondari e primari.

Amministrazione locale

Del Consiglio per le scuole in ciascuna provincia,

Del provveditore agli studi,

Degli ispettori di circondario,

Dei delegati scolastici mandamentali.

Art. 2. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto secondo la legge 15 novembre 1859, numero 3725.

Il Consiglio provinciale è composto:

Del prefetto, che ne è il presidente,

Del provveditore, che ne è il vice-presidente,

Di sei membri eletti, due dalla deputazione provinciale, due dalla Giunta municipale del capoluogo, e due dal ministro.

I membri eletti durano in ufficio tre anni e possono essere rieletti.

I provveditori sederanno presso le prefetture, e potranno esercitare il loro ufficio sopra due o più provincie.

Un ufficiale della prefettura assisterà alle deliberazioni del Consiglio per le scuole come segretario.

Art. 3. Un regolamento speciale, pubblicato col mezzo di un nostro decreto e firmato d'ordine nostro dal ministro per la pubblica istruzione, determinerà le attribuzioni dei corpi e degli ufficiali sovra indicati.

Art. 4. Il personale del Ministero, del provveditorato centrale, dei provveditori provinciali e degli ispettori di circondario è conforme alle tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto e firmate d'ordine nostro dal ministro per la pubblica istruzione.

Disposizioni transitorie.

Art. 5. Sono soppressi i comitati per l'istruzione universitaria e per gli studi di perfezionamento, per l'istruzione secondaria, e per la istruzione primaria e popolare, e gli ispettori centrali stati creati col nostro decreto del 6 dicembre 1866, n° 3382.

Art. 6. Le disposizioni del presente decreto saranno eseguite dentro il corrente anno 1867.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, che sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sommariva Perno addì 22 settembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

COPPINO.

Tabella **A** — *Amministrazione centrale.*

N°	Personale		Assegno	
	I. Uffici del Ministero:			
	Ministro	L.	20,000	»
	Segretario generale	»	8,000	»
3	Capi-divisione	»	18,000	»
2	Capi-sezione di 1ª classe	»	9,000	»
4	Id. di 2ª classe	»	16,000	»
10	Segretari di 1ª classe	»	35,000	»
10	Id. di 2ª classe	»	30,000	»
10	Applicati di 1ª classe	»	22,000	»
10	Id. di 2ª classe	»	18,000	»
10	Id. di 3ª classe	»	15,000	»
9	Id. di 4ª classe	»	10,800	»
	Diurnisti	»	2,700	»
	Uscieri	»	14,000	»
		L.	218,500	»
	II. Consiglio superiore	L.	28,500	»
	Provveditorato centrale:			
2	Provveditori a lire 6000	»	12,000	»
2	Id. 5000	»	10,000	»
2	Id. 4000	»	8,000	»
		L.	58,500	»
	III. Materiale	L.	60,000	»
	Ispezioni e missioni	»	30,000	»
		L.	90,000	»

Tabella B — *Amministrazione locale.*

N°	Personale			Assegno
	I. Provveditori locali:			
4	Provveditori a lire	6000	L.	24,000 »
4	Id.	5000	»	20,000 »
6	Id.	4500	»	27,000 »
8	Id.	4000	»	32,000 »
28	Id.	3000	»	84,000 »
			L.	187,000 »
	II. Ispettori di circondario:			
12	Ispettori a lire	1800	L.	21,600 »
24	Id.	1500	»	36,000 »
64	Id.	1200	»	76,800 »
			L.	134,400 »
	III. Indennità agli ispettori di circondario		L.	100,000 »

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro

COPPINO.

Regio Decreto *che approva l'Ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione.*

22 settembre 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Vista la Legge-Decreto 10 marzo 1860, relativa all'ispezione delle scuole d'istruzione elementare e secondaria in Toscana;

Viste le Leggi 1° gennaio, 10 e 16 febbraio 1861, sugli Ispettori e sull'amministrazione dell'istruzione pubblica nelle Provincie Napoletane;

Visto il Decreto del Prodittatore di Sicilia del 17 ottobre 1860;

Visto il Decreto 6 dicembre 1866, n. 3382;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Amministrazioni centrale e locale per la pubblica istruzione sono costituite nel modo seguente:

Amministrazione centrale

Degli Uffici del Ministero,

Del Consiglio superiore di pubblica istruzione,

Del Provveditorato centrale per gli studi secondari e primari.

Amministrazione locale

Del Consiglio per le scuole in ciascuna Provincia,

Del Provveditore agli studi,

Degli Ispettori di Circondario,

Dei Delegati scolastici mandamentali.

Art. 2.

Il Consiglio superiore di pubblica Istruzione è composto secondo la Legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Il Consiglio provinciale è composto:

Del Prefetto, che ne è il Presidente,

Del Provveditore, che ne è il Vice-Presidente,

Di sei Membri eletti, due dalla Deputazione provinciale, due dalla Giunta municipale del capo-luogo, e due dal Ministro.

I Membri eletti durano in ufficio tre anni, e possono essere rieletti.

I Provveditori sederanno presso le Prefetture, e potranno esercitare il loro ufficio sopra due o più Provincie.

Un Ufficiale della Prefettura assisterà alle deliberazioni del Consiglio per le scuole, come Segretario.

Art. 3.

Un Regolamento speciale, pubblicato col mezzo di un Nostro Decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per la Pubblica Istruzione, determinerà le attribuzioni dei Corpi e degli Ufficiali sovra indicati.

Art. 4.

Il Personale del Ministero, del Provveditorato centrale, dei Provveditori provinciali e degli Ispettori di Circondario è conforme alle Tabelle *A* e *B*, annesse al presente Decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro per la Pubblica Istruzione.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Sono soppressi i Comitati per l'istruzione universitaria e per gli studi di perfezionamento, per l'istruzione secondaria, e per la istruzione primaria e popolare, e gli

Ispettori centrali stati creati col Nostro Decreto del 6 dicembre 1866, n. 3382.

Art. 6.

Le disposizioni del presente Decreto saranno eseguite dentro il corrente anno 1867.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente Decreto, che sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento per essere convertito in Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sommariva Perno addì 22 settembre 1867.

VITTORIO EMANUELE

Visto con riserva dalla Corte dei conti in conformità dell'art. 14 della Legge 14 agosto 1862, n. 800, e registrato addì 11 ottobre 1867, Reg. 41 Atti del Governo a c. 17.
AYRES.

(*Luogo del sigillo*)
V. Il Guardasigilli
TECCHIO.

COPPINO.

Tabella A. — *Amministrazione centrale.*

Numero	Personale	Assegno Lire	Cent.
	I. Uffici del Ministero:		
	Ministro	20,000.	»
	Segretario generale	8,000.	»
3	Capi-Divisione	18,000.	»
2	Capi-Sezione di 1ª classe	9,000.	»
4	Id. di 2ª classe	16,000.	»
10	Segretari di 1ª classe	35,000.	»
10	Id. di 2ª classe	30,000.	»
10	Applicati di 1ª classe	22,000.	»
10	Id. di 2ª classe	18,000.	»
10	Id. di 3ª classe	15,000.	»
9	Id. di 4ª classe	10,800.	»
	Diurnisti	2,700.	»
	Uscieri	14,000.	»
		218,500.	»
	II. Consiglio superiore	28,500.	»
	Provveditorato centrale:		
2	Provveditori a lire 6,000	12,000.	»
2	Id. » 5,000	10,000.	»
2	Id. » 4,000	8,000.	»
		58,500.	»
	III. Materiale	60,000.	»
	Ispezioni e missioni	30,000.	»
		90,000.	»

Tabella B. — *Amministrazione locale.*

Numero	Personale	Assegno	
		Lire	Cent.
	I. Provveditori locali:		
4	Provveditori a lire 6,000	24,000.	»
4	Id. » 5,000	20,000.	»
6	Id. » 4,500	27,000.	»
8	Id. » 4,000	32,000.	»
28	Id. » 3,000	84,000.	»
		187,000.	»
	II. Ispettori di Circondario:		
12	Ispettori a lire 1,800	21,600.	»
24	Id. » 1,500	36,000.	»
64	Id. » 1,200	76,800.	»
		134,400.	»
	III. Indennità agli Ispettori di Circondario..	100,000.	»

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
COPPINO.

STAMPERIA REALE.

1

Relazione

~~Sul R. Decreto del 22 Settembre 1867, che approva l'Ordinamento dell'Amministrazione della R. Istruzione~~

Signori ~~Deputati~~ —

Il R. Decreto del 22 Settembre 1867 ricompose l'amministrazione del pubblico insegnamento, così nel centro dello Stato come nelle provincie, con ordini che al governo del Re parvero più saldi e meno onerosi; ed io senza esitare lo sottopongo alle deliberazioni del Parlamento, perchè acquisti forza di Legge. Qual fosse stato proposto il mio predecessore nell'ideare nuovi

Broglio

301

ordini di amministrazione, in che essi differiscano o s'accordino con gli antichi, e le ragioni che mi mossero ad adottarli, la semplice esposizione de' fatti basterà a chiarire.

L'istruzione in Italia, più che gli altri rami della pubblica amministrazione, mostra tuttavia i vestigi de' governi locali che la Rivoluzione trovò, o che essa impiantò sulle loro ruine. Quindi ordinamenti varii, come varie le legislazioni, onde ebbero origine: Leggi Subalpine con lievi modificazioni in Lombardia e nell' Emilia; altre in Toscana; luogotenenziali in Napoli; dittatoriali in Sicilia. E per effetto di tali leggi, [in alcune provincie] il governo delle scuole era in mano de' Provveditori, in altre degli Ispettori, altrove di Prefetti,

con ispettori circondariali in tutte, + e nelle ~~[illegible]~~ settentrionali istituito un ispettorato centrale, non ostante la presenza di un provveditore e di un prefetto. Dalle provincie questa varietà di nomi e di cose riflui nel centro dello Stato, quando le varie parti d'Italia vennero, l'una appresso dell'altra, a ~~[illegible]~~ comporsi in un sol governo; e con la varietà, non lieve confusione di ordini amministrativi, nè lieve dispendio. Intal guisa, nel Ministero della P. Istruzione, oltre un Consiglio Superiore e Direzioni varie secondo i varii gradi di insegnamento, si concentrarono attorno all'ispettorato piemontese quelli di Toscana e di Napoli, formando un cumulo di 12. ispettori di ogni ragione —

Questo stato di cose nuoceva non poco all'andamento delle scuole,

all'efficacia dell'istruzione, alla speditezza degli affari, alla forza del pubblico direttivo, all'economia dello Stato - La sovrabbondanza degli officiali governativi in alcune provincie, la insufficienza in alcune altre doveva esser corretta, la poca omogeneità delle istruzioni centrali, e le strettezze dell'Erario richiedevano essenziali riforme.

Primo a porvi l'ingegno fu l'illustre Ministro Berti. Egli, avvisando ai modi di rendere più semplice l'amministrazione più pronta e meno costosa, stimò valersi dei poteri straordinarî che gli aveva conferiti il Parlamento, e sottoporre alla sanzione reale il Decreto del 6 Dicembre 1865. Allora venne abolito il Consiglio Superio-

mura, aboliti gli Ispettorati generali e nella sede del Governo e nelle provincie, aboliti i Provveditori, abolite le Divisioni che nel Ministero attendevano alle cose dell'insegnamento elementare e secondario; e invece furono creati tre Comitati, rispondenti ai varii gradi di istruzione, ed un officio centrale di 20 ispettori, che doveva portar solo i carichi una volta distribuiti fra tutti ispettori provinciali e Ispettori centrali e provveditori. Dell'antico ordinamento rimasero solo in piedi gli ispettori circondariali, ma ad essi il Ministro affiancò dei Delegati in ogni mandamento, per dare maggior spinta all'istruzione elementare.

Molti vantaggi recava seco questo ricomponimento di amministrazione. Il peso dell'Erario

scemo di 333.000 Lt. — Nei comitati si concentrarono le attribuzioni del Consiglio Superiore, e quelle delle Direzioni che una volta provvedevano alle scuole elementari e alle secondarie. Le sorti dell'insegnamento e degli insegnanti vennero tolte di mano alla burocrazia e affidate a persone competenti; e quindi la rivalità, che sorgeva tra il potere dell'antico ispettorato, scomparve. Questi erano i benefizi del nuovo sistema. Ma, non sì tosto il sistema fu messo in atto, insieme col bene se ne manifestarono i danni, più o meno gravi; e tra tutti gravissimo, l'infiacchimento dell'amministrazione scolastica nelle provincie, perchè, tolti di mezzo ispettori provveditori e prefetti, ne furono

affidati gl'incarichi al Presidente del consiglio, e a presidente del nuovo consiglio fu installato ovunque uno dei membri elettivi della rappresentanza provinciale. Questi provvedimenti, benché dettati da nobili idee, non potevano, almeno presentemente, dar nella pratica un risultato accettevole. Ovunque, e nelle minori provincie principalmente, se tra ~~gli~~ i colti cittadini abbonda l'amor patrio e il buon volere, v'ha certamente ~~[illegible]~~ difetto di studii scolastici, inesperienza dell'insegnamento; e chi non ha studiato le scuole, né pratica gli offici che ad esse appartengono, non può con ~~prudenza~~ efficacia governarle. E si aggiunga che il governo delle scuole, perché preveda e provveggia opportunamen-

te, è opera quotidiana laboriosa incessante, che richiede somma cura e il concentramento di tutte le facoltà di un uomo, come unica occupazione della vita. Il che non si può ottenere, nè è giusto pretendere da persone che hanno svariati doveri da adempiere e privati e pubblici e interessi da tutelare –

Tali inconvenienti avrebbe egli stesso sentiti l'ottimo ministro, e corretti, s'egli fosse bastato il ben-gno; ma richiamato dal governo dell'opinione non ~~potè~~ vide ~~dar in opera~~ messo in opera il sistema da lui ideato, nè potè osservarne le imperfezioni –

~~[illegible]~~ Al Berti venne successore il Coppino, del pari versato nell'insegnamento, e non meno sollecito della pubblica coltura – Ed ecco venir da lui nel

altro ordinamento), che è quello appunto esposto nel Decreto del 22 Settembre, e che oggi si propone alla Camera -

Varie parti del sistema del Buti sono in esso modificate, talvolta più nel nome che nel fatto, molte ritenute, alcune mutate, e degli ordini antichi ripristinati parecchi nomi e parecchie cose - Nella sede del Governo parve utile al nuovo ministro recare ancora il Consiglio superiore, sostituendolo al Comitato per l'istruzione universitaria, e in luogo dell'Ispettorato ~~centrale~~, e degli altri due Comitati ordinari un officio centrale dei provveditori, ed in quello riunire gli offici esecutivi per lo addietro dai due Comitati e dagli ispettori -

L'innovazione più notevole tentò negli ordini ammini-

strativi delle provincie. Ritenne gli
ispettori di circondario ~~circondariali~~ e i delegati
di mandamento per la vigilanza
dell'istruzione elementare, ma costi-
tuì il Consiglio provinciale con altri
elementi e con maggiore autorità!
Non già più direttori scola-
stici volle che vi avessero più in-
gerenza, i sindaci un tempo essi
stessi delle opere loro — Questo ~~Esso~~ su-
premo magistrato scolastico della
provincia, si compone di due consi-
glieri provinciali, di due comuna-
li, e di due cittadini nominati
dal Governo, e ne dirige e ne ese-
gue le deliberazioni il prefetto
della provincia — Così il Governo
dà indirizzo ed autorità al Consi-
glio, e il Consiglio, non che annulla-
re, seconda il benefico impulso del
Governo — Al Prefetto subordinò

un Provveditore, con attribuzioni spe-
ciali ~~sull~~ sulle Scuole e sugli inse-
gnanti, ma con ~~officio~~ incarico principa-
lissimo di apprestar la materia
~~[illegible]~~ all'opera del Consiglio, e di recar
nelle deliberazioni il lume de' suoi
studii e della sua esperienza -
Queste sono le linee ~~[illegible]~~ principali del-
l'edifizio disegnato ~~[illegible]~~ dal Coppino pel
~~[illegible]~~ governo dell'istruzione, e da
lui non potuto costruire, per-
chè anche a lui venne meno
il tempo a ~~[illegible]~~ Edifizio compiere
~~[illegible]~~ in uno e saldo, non bene de-
lineato ne' particolari, ma nelle
parti essenziali evidente, e di
poco più costoso di quello idea-
to dal Berti - Con ciò molto lore
di più il Coppino ordinò ~~nel~~
anche per le provincie un'am-
ministrazione organica ed efficace.

Signori Deputati

Quando fui chiamato al governo dell'istruzione, mi trovai dinanzi le ruine di due diversi sistemi, e tra quelle ruine tracciati appena i fondamenti, e apprestati i materiali per un nuovo. Nominata la metà de' membri del Consiglio Superiore, nominati in parte i Provveditori centrali, e quelli designati per le provincie, a qual partito appigliarmi? cancellare le traccie dell'ordinamento Coppino, e ricondurre le cose a quello del Berti? Ma l'ordinamento del Berti neppure esso aveva avuto pieno sviluppo, e il Decreto del 6 Dicembre che lo sanzionava, non si era voluto accettare dalla Commissione del Bilancio, benchè fruttasse all'Erario il risparmio

del 355 mila lire. Ripristinare gli
ordini promessi, coi quali sino al
6 Dicembre 1866 si era retta l'I-
struzione? Neppure avrebbe po-
tuto consigliarmi, nè io certo mi
sarei mai indotto a restaurare
il disordine con le ~~proprie~~ mie mani,
con detrimento dell'Erario e del-
la parte ~~l'istruzione~~ di governo a me affi-
data. Farmi ~~[illegible]~~ autore ~~[illegible]~~
anche io, ~~[illegible]~~ e tentare un ordi-
ne di cose ~~meno imperfetto?~~ affatto nuovo!
~~Et~~ Allora con la speranza in-
certa di fare opera ~~[illegible]~~ migliore
avrei lasciato le scuole e l'istru- ~~[illegible]~~
zione andare a certa ~~[illegible]~~ rovi-
na? Intanto, l'istruzione è quella
parte dell'amministrazione gene-
rale dello Stato, che più delle altre
richiede stabile assetto, ~~prudenza~~ maturità
di consiglio, serenità di animo

e di mente negli officiali d'ogni grado
che vi attendono - E questa fermezza
e quest'aspetto ~~[illegible]~~ non sarebbe possibile otte-
nere, rinnovando ~~[illegible]~~ ordini
la terza volta in un anno. U-
na istruzione, anche imperfetta
reca qualche frutto lasciata alli-
gnare; ma se a nessuna si
lascia gittar le radici, non ave-
mo ~~[illegible]~~ frutto mai -
Tali considerazioni mi determi-
narono a dar compimento al-
l'opera, che trovai cominciata.

...mo sempre tempo
...dare,

Quali essi siano i difetti e le
superfluità del disegno, quel che
~~[illegible]~~ ora preme si è che
qualche cosa si edifichi, e che
~~l'idea~~ il concetto del mio predecessore e il
mio buon volere siano raffer-
mati dalla vostra approvazione.

Il Ministro
Braglia

N° 149.

Progetto di legge presentato alla Camera dal Ministro della pubblica Istruzione (Broglio)

Convalidazione del Regio Decreto 22. settembre 1867. N° 3958. sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica Istruzione

Tornata del 23. Gennajo 1868.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Progetto di legge

Articolo unico

È approvato il Regio Decreto 22 settembre 1867 N.° 3956 sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Il Ministro
Broglio